

# L'ISTITUZIONE DI UNA « DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO »

La *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1927 (n. 105) ha pubblicato il seguente Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — È istituita al Ministero degli affari esteri una Direzione generale degli italiani all'estero, cui sarà preposto un funzionario della carriera diplomatico-consolare.

**Art. 2.** — Il Commissariato generale dell'emigrazione, istituito con legge 31 gennaio 1901, n. 23, è soppresso.

**Art. 3.** — Tutti gli organi dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione continueranno a funzionare alla dipendenza della Direzione generale sopradetta.

**Art. 4.** — Con successivi Nostri decreti, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilito l'ordinamento di tutti i servizi all'interno e all'estero, relativi all'emigrazione ed in genere allo stato ed agli interessi degli italiani all'estero, sarà data sistemazione al bilancio del fondo per la emigrazione e ad ogni altra attività patrimoniale ed ai proventi del Com-

missariato generale per l'emigrazione, e verranno altresì emanate tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

**Art. 5.** — In attesa che sia provveduto a quanto è prescritto nell'articolo precedente le funzioni ed i poteri tutti deferiti, dalla legge dell'emigrazione e dai successivi provvedimenti emanati sulla stessa materia o che comunque la riguardano, al Commissariato generale dell'emigrazione, vengono affidati al Direttore generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 1.

**Art. 6.** — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

*Con riferimento al Regio Decreto-legge che precede, S. E. il Capo del Governo ha inviato ai Regi Uffici diplomatici e consolari la seguente circolare (6 maggio 1927 - V - n. 48):*

Con Regio Decreto pubblicato in data di oggi è stato soppresso il Commissariato Generale dell'emigrazione.

È stata istituita, in pari data, presso questo Ministero la « Direzione generale degli Italiani all'estero ».

Questo Ministero assume, attraverso la nuova Direzione Generale, le competenze, i servizi e le funzioni che al soppresso Commissariato erano affidati.

Gli Uffici dell'emigrazione all'estero passano a far parte integrante delle Regie Rappresentanze, sotto la cui diretta responsabilità esplicheranno le loro mansioni.

Restano fino a nuovo avviso in vigore le attuali disposizioni legislative per le materie già di pertinenza del Commissariato stesso.

Mentre mi riservo di segnalare le nuove norme che verranno successivamente emanate in proposito, intendo richiamare fin d'ora l'attenzione degli Agenti Diplomatici e Consolari sullo spirito informatore di questo provvedimento e sui doveri che ne derivano ai Rappresentanti dell'Italia all'Estero.

Il Governo Nazionale non considera il problema emigratorio solamente come un fatto d'ordine tecnico-amministrativo, ma essenzialmente come un problema d'ordine politico.

E la tutela della collettività italiana all'estero deve essere esercitata secondo un concetto unico ed inscindibile.

Non vi può essere una tutela tecnica ed assistenziale disgiunta dalla tutela politica. E viceversa.

Uniche direttive, di un solo organo, al centro: il Ministero degli Affari Esteri.

Unici ed inscindibili i compiti e le responsabilità di chi rappresenta, in seno alle collettività italiane all'estero, la sovranità dello Stato: il Console.

Dalla pratica burocratica che interessa il singolo, alla grande manifestazione della collettività è tutta una vasta opera — che deve essere meditata ed organica, appassionata e tenace — di protezione e di difesa dell'italianità.

È mio intendimento che attraverso la Direzione Generale degli italiani all'Estero siano tutelata la vita, coordinate e incoraggiate le attività, eccitate le iniziative della nostra gente nei Paesi stranieri.

Attendo dai Rappresentanti dell'Italia perfetta e viva rispondenza a questo alto compito, che da oggi affido loro con più precisa e diretta responsabilità.

MUSSOLINI.